

La nuova normativa sugli Enti del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e il nuovo Statuto Sociale della Sezione di Pordenone

(a cura di Angelo Limiti)

LA NUOVA NORMATIVA SUGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (D. Lgs. 117/17)

Il Terzo Settore

Col termine Terzo Settore si indicano quelle attività che agiscono - senza scopo di lucro - in campo sociale, culturale ed economico e che non sono riconducibili alle attività commerciali (attività d'impresa), né all'attività della Pubblica Amministrazione.

Le Associazioni che si collocano nell'ambito del Terzo Settore si avvalgono per lo più dell'opera di volontari.

Il legislatore è intervenuto nel tempo a più riprese con vari provvedimenti sul variegato mondo del volontariato; è venuta così a crearsi una disciplina disarticolata, anche caotica, specie nella materia più sensibile del settore: il regime delle agevolazioni fiscali.

Da tempo si avvertiva l'esigenza di creare un corpo omogeneo di norme coordinate, così la disciplina civilistica e fiscale degli Enti "non profit" è stata rivisitata dal **D. Lgs. 117/2017**, che ha introdotto il **Codice del Terzo Settore (CTS)**.

La nuova riforma, con l'obiettivo di regolamentare l'enorme numero e tipo di associazioni, prevede l'abrogazione di diverse normative, tra cui leggi storiche, come quella sul volontariato (266/91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), oltre a buona parte della "legge sulle Onlus" (460/97), e l'istituzione di **un'unica categoria** di soggetti: gli **Enti del Terzo Settore (ETS)**.

Gli Enti del Terzo Settore (ETS)

L'individuazione e la definizione degli Enti del Terzo Settore (ETS) sono alla base delle novità presentate dalla riforma. Si tratta di una nuova qualifica giuridica che annovera soggetti che perseguono *"senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita"*.

Per ottenere la denominazione di ETS è necessario effettuare l'iscrizione a un apposito registro, denominato **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, e al contempo rientrare in una delle figure giuridiche previste dall'art. 4 del CTS. In pratica, sulla falsariga del Registro delle imprese, è previsto un unico registro nazionale, pubblico e telematico, che sostituirà una miriade di registri nazionali e locali. Le Associazioni dovranno, al riguardo, avere un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), perché le comunicazioni con il Registro unico avverranno tutte in via telematica.

Con riguardo all'attività svolta dalle Sezioni del CAI, appare evidente che il Codice del Terzo Settore inquadra due possibili figure giuridiche:

- **ODV** (Organizzazione di Volontariato), che svolgono l'attività prevalentemente in favore di terzi (art. 32);
- **APS** (Associazione di Promozione Sociale), che svolgono l'attività in favore di propri associati, di loro familiari o di terzi (art. 35).

Da tali definizioni, quindi, appare appropriato attribuire alla nostra Associazione la qualifica di **Associazione di Promozione Sociale - APS**, in quanto l'attività delle Sezioni del CAI viene svolta prevalentemente nei "confronti di propri associati, di loro familiari o di terzi" e non prevalentemente solo in "favore di terzi"

estranei all'associazione come nelle ODV (vedi in generale gli enti di assistenza, ed anche, in particolare, la Sezione nazionale del Corpo Nazionale del soccorso alpino e speleologico).

I requisiti per l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS sono essenzialmente:

- 1) Svolgere in via esclusiva o principale un'attività di "interesse generale" per il perseguimento di "finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale" senza fini di lucro;
- 2) **Adeguare lo Statuto per acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore, secondo le norme stabilite dal D. Lgs 117/17 - CTS (art. 21)**

Quando entrerà in vigore la riforma

La riforma sarà a pieno regime con la piena e concreta attività del Registro (RUNTS), attesa per il 21 aprile 2021. Questo periodo consentirà alle Regioni di mettere a punto le procedure di iscrizione. Il Registro unico è infatti nazionale, ma sarà gestito dal punto di vista operativo su base regionale.

Le principali disposizioni di carattere generale della nuova normativa CTS

Di seguito la presentazione dei principali elementi innovatori previsti dalla nuova normativa CTS.

Gli **scopi sociali** sono definiti in modo dettagliato e puntuale (artt. 4 e 5): si evince che, per essere riconosciuta Ente del Terzo Settore (ETS) l'Associazione deve in generale perseguire con la propria attività finalità "*civiche, solidaristiche e di utilità sociale*" senza scopo di lucro.

L'art. 7 disciplina la **raccolta di fondi**, intesa quale complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un Ente del Terzo Settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di *lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva*. Gli Enti del Terzo Settore possono realizzare attività di raccolta fondi anche *in forma organizzata e continuativa*, oltreché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore. Dalla formulazione del testo sembrerebbe che la raccolta fondi possa essere effettuata in modo più libero rispetto alla normativa preesistente, sempre che beni e servizi resi siano di modico valore.

L'art. 6 consente di esercitare **una modesta attività commerciale**, finalizzata a procurare all'Associazione introiti ulteriori rispetto alle quote sociali, comunque destinati a realizzare l'oggetto sociale. Sul punto viene a risolversi un delicato problema, perché – indipendentemente dal regime fiscale da attribuire a questi introiti – la loro natura "commerciale" poteva rilevarsi incompatibile, pur nella marginalità, con l'oggetto sociale dell'Associazione non profit.

La **democraticità interna dell'associazione**, nonché la **tutela del Socio**, sono salvaguardate sotto diversi profili (artt. da 23 a 31): divieto di discriminazione, regole di ammissione, funzioni dell'Assemblea, diritto di voto e facoltà di delega, attribuzione del potere di radiazione riservato all'assemblea dei Soci, o ad altro organo eletto da questa; i volontari devono essere obbligatoriamente assicurati (art. 18) contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Come novità, l'art. 24 stabilisce che lo Statuto dell'Associazione possa prevedere l'intervento all'assemblea dei Soci mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione di voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La **trasparenza** dell'attività dell'Associazione, in particolare sull'effettivo perseguimento degli scopi sociali, è realizzata in primo luogo mediante l'obbligo di tenuta dei libri elencati nell'art. 15: *libro dei Soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo*. A questi si aggiunge il *Registro dei "volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale"*, previsto dall'art. 17. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità indicate dallo Statuto dell'Associazione.

A finalità di trasparenza rispondono anche i seguenti obblighi: redigere il bilancio secondo le regole poste dall'art. 13 (in conformità ai moduli predisposti dal Ministero), la pubblicazione del bilancio e l'obbligo di pubblicare il nome degli amministratori dell'Associazione (art. 26).

Un'innovazione significativa è l'introduzione di norme dirette a realizzare un **controllo più effettivo ed efficace** sull'operato degli organi sociali di amministrazione (Consiglio Direttivo).

All'Assemblea dei Soci è attribuito il potere di deliberare l'azione di responsabilità contro gli organi sociali (art. 25).

L'**Organo di Controllo** è un'importante novità del CTS, a cui l'Associazione dovrà fare ricorso, allorché ne ricorrano i presupposti (superamento di parametri dimensionali disciplinati dall'art. 30, vedi nota 1), in sostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti. L'Organo di Controllo, oltre ad assumere i compiti del Collegio dei Revisori dei Conti, avrà il compito di verificare e certificare la corrispondenza dell'attività dell'Associazione agli scopi sociali. Si tratta di un controllo molto penetrante, che si esercita sulle scelte gestionali e "politiche" del Consiglio Direttivo.

Alla luce delle nuove disposizioni, l'organo amministrativo sarà pertanto tenuto ad operare con una maggior responsabilità di carattere "professionale", che dovrà essere opportunamente parametrata alla natura e al livello di strutturazione dell'incarico.

Il legislatore ha posto particolare attenzione all'**assetto patrimoniale** delle Associazioni aderenti al Terzo Settore: nell'art.8 è definito il concetto di "patrimonio", il divieto di distribuzione (anche indiretta) di utili e avanzi di gestione; in caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad enti analoghi secondo le previsioni statutarie (art. 9).

Per le ODV e per le APS è prevista la possibilità di avvalersi, fissando dei limiti numerici, della possibilità di assumere **lavoratori dipendenti**, di avvalersi della prestazione di **lavoratori autonomi o di altra natura, scelti anche tra i propri associati** (art. 33 e 36), allorché ciò si renda "*necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità*" (art. 33 e 36).

L'OPPORTUNITA' DI ADEGUARE LO STATUTO ALLA NUOVA NORMATIVA

Non corre alcun obbligo giuridico per l'Associazione di assumere la veste di Ente del Terzo Settore. Tuttavia vi sono alcune opportunità di rilevante importanza, disposte a beneficio delle Associazioni che aderiscono al Terzo Settore e risultino regolarmente iscritte al RUNTS.

Il riconoscimento degli ETS quali "Enti non commerciali" permetterà di accedere a una serie di **esenzioni e vantaggi economici** previsti dalla riforma (artt. da 79 a 86), come ad esempio: incentivi fiscali maggiorati su imposte dirette e indirette; esenzione da diversi tributi: imposta di bollo, di registro, concessioni governative e SIAE; IMU, TASI e imposte catastali sugli immobili non commerciali, TARI se l'Ente Locale ne concede l'esenzione; semplificazione degli adempimenti civilistici e tributari (regime forfetario/agevolato, accesso al "5 per mille"); disponibilità di risorse provenienti dal nuovo Fondo progetti innovativi.

E' inoltre opinione diffusa tra i commentatori della riforma che la mancata adesione al Terzo Settore comporterebbe la decadenza del riconoscimento di "ente non profit" e, quindi, la contestuale decadenza dei benefici e delle agevolazioni fiscali sinora accordate. Gran parte delle entrate economiche e finanziarie dell'Associazione potrebbero così essere fiscalmente considerate di natura "commerciale", trovando applicazione il corrispondente e molto più oneroso regime d'imposta previsto per i redditi d'impresa. L'effettiva portata e valutazione di questi provvedimenti è, per il momento, di là da venire, essendo tuttora pendente la ratifica presso la Commissione Europea dei relativi decreti attuativi.

Gli articoli 2, 55 e 56 del CTS sono rilevanti per i **rapporti con la Pubblica Amministrazione**. Se un'Associazione vorrà intrattenere rapporti di collaborazione, accedere a finanziamenti e crediti agevolati

(art. 67), a contributi in sostegno delle iniziative (art. 75) previsti dalla Pubblica Amministrazione, utilizzando i canali privilegiati che la normativa riserva al Terzo Settore, dovrà necessariamente adeguarsi al D. Lgs. 117/2017 e ottenere il riconoscimento di ETS. Già le Regioni stanno provvedendo a disciplinare con opportune leggi i rapporti tra le Amministrazioni Regionali stesse, gli Enti Locali e gli Enti del Terzo Settore. Nel medio termine le Pubbliche Amministrazioni dovranno orientarsi a riconoscere come interlocutori esclusivamente le Associazioni del Terzo Settore che, in quanto detentrici di una certificazione burocratica e contabile, potranno metterle al riparo da contestazioni in merito alla trasparenza degli atti e dei finanziamenti erogati.

LE MODIFICHE DELLO STATUTO SEZIONALE CONSEGUENTI ALL'ADEGUAMENTO AL D. Lgs.117/17 (CTS)

Lo Statuto di un'Associazione ha la funzione di dettare i principi fondamentali che la reggono, ne costituisce la "Costituzione". Insieme all'Atto costitutivo è la principale fonte giuridica che regola la vita dell'Ente. E' un contratto, un accordo con il quale gli associati esprimono la volontà di realizzare un interesse comune a tutti i partecipanti. Lo Statuto è destinato a durare nel tempo senza necessità di modifiche, pertanto le sue disposizioni devono essere le più lungimiranti, per quanto concerne l'individuazione degli scopi, ed esatte nella descrizione dell'architettura dell'Associazione, intendi gli organi sociali e le articolazioni interne.

Alla luce dello Statuto del CAI, al quale gli Statuti sezionali sono conformati, e tenuto conto delle nostre finalità associative, non vi è dubbio che la Sezione debba essere annoverata fra le **APS**, *provvedendo ad adeguare coerentemente lo Statuto vigente secondo quanto disposto dal D. Lgs 117/17*, nel rispetto altresì delle norme del Codice Civile e dell'art. 148 del TUIR (Testo Unico sulle Imposte dei Redditi).

Il progetto del nuovo Statuto sezionale tiene conto dello schema elaborato dalla Sede Centrale (approvato dal "CC di indirizzo e controllo" del CAI il 15/2/2020), in osservanza delle citate normative.

Si precisa che la nostra Associazione ha il riconoscimento della personalità giuridica ed è iscritta al n. 190 del Registro presso la Regione Friuli Venezia Giulia.

Rileva sottolineare che, per quanto riguarda l'attività e l'operatività della nostra Sezione, poco cambia nella sostanza, se non un riordino dell'organizzazione interna, contabile e amministrativa in adeguamento al CTS.

Modifiche statutarie necessarie all'adeguamento al CTS

Nella denominazione sociale (**art. 1**) è obbligatorio aggiungere l'acronimo APS, ai sensi degli art. 12 e 35 CTS.

L'**art. 3**, che determina le finalità dell'attività della Sezione, è stato integrato da quegli scopi che devono obbligatoriamente connotare gli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 5 CTS, ovviamente coniugati con gli scopi precisi del CAI, nonché dalla previsione delle iniziative volte a finanziare la realizzazione delle finalità generali attraverso la raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, e l'esercizio di una minimale attività commerciale. Tali attività secondarie dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo. Infine è stata adottata, secondo il disposto dell'art. 36 CTS, sempre per il perseguimento delle finalità associative, la possibilità di assumere dipendenti o di avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo all'opera dei soci.

L'**art. 5** precisa il concetto di Socio volontario, come definito nell'art. 17 CTS, e i doveri dell'Associazione verso il primo, indicati nell'art. 18 CTS.

L'art. 6 regola l'ammissione a Socio e lo garantisce da atti discriminatori: qualora la domanda di ammissione sia respinta dal Consiglio Direttivo, l'aspirante Socio può proporre ricorso in conformità al Regolamento generale del CAI.

Gli art. 11 e 12, in tema di sanzioni disciplinari e procedimento per la loro irrogazione, rinviano al "Regolamento disciplinare" e ai Regolamenti generali del CAI.

L'art. 13, in applicazione dell'art. 30 CTS, introduce il nuovo organo di verifica contabile, alternativo al Collegio dei Revisori Contabili, l'Organo di Controllo (ODC), le funzioni del quale sono affidate a professionisti specificamente qualificati (art.30 CTS) (vedi nota 1). Nell'art. 26 si precisa che, qualora ricorrano i presupposti di applicazione del nuovo organo, Il Collegio dei Revisori dei Conti decade automaticamente, e si evince che l'ODC può essere collegiale o, a risparmio di spese, monocratico.

L'art. 14 ha recepito la norma cogente circa il potere di promuovere l'azione di responsabilità degli organi direttivi in conformità all'art. 25 CTS.

L'art. 19, in applicazione dell'art. 15 del CTS, prevede che l'Associazione provvede a dotarsi dei libri sociali obbligatori, che i soci possono esaminare presso la sede sociale, con un preavviso di almeno 15 giorni.

L'art. 27 (condizioni di eleggibilità alle cariche sociali), prevede che durante lo svolgimento del relativo mandato, al Socio è esclusa l'attribuzione di qualsiasi compenso a partire dalla sua designazione a una carica sociale, in applicazione di quanto chiarito dalla nota n. 6214 del 9 luglio 2020, emanata dalla Direzione Generale del Terzo Settore presso il Ministero del Lavoro.

Con gli artt. 28 e 29 si è voluto precisare che non esiste autonomia patrimoniale delle Sottosezioni, così come non esiste autonomia patrimoniale delle varie componenti nelle quali si può articolare una Sezione (Gruppi di attività e Scuole). Fermo restando "l'autonomia di gestione" dei mezzi finanziari (definita con apposito regolamento sezionale approvato dal Consiglio Direttivo), è codificato l'obbligo di ogni componente autonoma della Sezione, Sottosezioni comprese, di redigere il rendiconto, da comunicare entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo. In questo modo gli organi di amministrazione e di vigilanza della Sezione disporranno di tutti i dati contabili necessari per redigere il bilancio e relazionare sul medesimo, in conformità ai dettami del CTS. Il quadro normativo delineato dagli artt. 8 e 13 CTS, infatti, impone di ricondurre a unità la contabilità della Sezione e le contabilità della Sottosezione, dei Gruppi e delle Scuole.

L'art. 31 (Esercizio sociale) prevede la *devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento della Sezione al Raggruppamento Regionale di appartenenza, se costituito in APS-ETS*, e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo. Ove il Raggruppamento Regionale non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più Sezioni, purché costituite in APS-Ets, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale. Qualora non lo sia, il patrimonio andrà devoluto a una o più sezioni, *purché costituite in ETS*. Il testo del corrispondente art. 33 dello Statuto vigente è stato quindi aggiornato alla luce della nuova normativa; viene inoltre eliminato il richiamo alla procedura di scioglimento della Sottosezione, stante che la materia è regolata dall'art. 52 del Regolamento Generale del CAI.

L'art. 33 (Disposizioni finali) contiene il "rinvio", per quanto non previsto dallo Statuto sezionale, all'applicazione dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, della normativa del CTS e alle norme del Codice Civile.

Modifiche non strettamente attinenti all'adeguamento al CTS (evidenziate in grassetto)

La necessità di ricondurre lo Statuto sezionale al CTS offre l'occasione per introdurre alcune modifiche allo Statuto vigente non strettamente attinenti agli obblighi previsti dalla nuova normativa sul Terzo Settore, in gran parte previste dallo schema di Statuto predisposto dalla Sede Centrale.

Art. 7 e art. 9: la bozza ha recepito il nuovo testo formulato dalla Sede Centrale in tema di ammissione del Socio, di morosità del Socio e di dimissioni e trasferimento di questi ad altra sezione;

Art. 15 (Assemblea-convocazione), ultimo comma: *“L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell’avviso in sezione **20 giorni prima** della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in **forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data**”;* (nel vigente Statuto da modificare: *“almeno dieci giorni prima”*, sia per la pubblicazione in sede che per la spedizione al Socio dell’avviso di convocazione, per il quale non è inoltre previsto l’invio in *“forma elettronica”*);

Art. 18 (Deliberazioni), 6° comma: *“Le deliberazioni concernenti le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti”;*

Art. 19 (Consiglio Direttivo - composizione e funzioni), 1° comma: *“Il Consiglio Direttivo [...] si compone di un **numero dispari di membri, da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, ...**”* (nel vigente Statuto da modificare: *“da un minimo di sette a un massimo di nove”*). [...] *“La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente uscente: in essa si provvede preliminarmente alla elezione, a scrutinio segreto, e a maggioranza semplice, del Presidente e del Vice Presidente. **Alla carica di Presidente dovrà a preferenza essere nominato il Consigliere che abbia maturato un’esperienza almeno triennale nella Sezione come componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti.**” [...].*

Art. 20 (Consiglio Direttivo – durata e scioglimento), secondo e ultimo comma: *“Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, nel periodo di dodici mesi, non siano intervenuti a **quattro riunioni anche non consecutive**”;* (nel vigente Statuto da modificare: *“sei riunioni anche non consecutive”*). [...] *“**In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, ovvero l’organo di controllo [...], nomina e insedia la Commissione Elettorale di cui all’art. 27**” [...].*

Art. 27 (Condizioni di eleggibilità), ultimo comma: *“Il Consiglio Direttivo, in tempo utile prima delle elezioni, provvede a nominare e a convocare una Commissione Elettorale, composta da un minimo di tre a un massimo di cinque Soci della Sezione, per la valutazione formale e di legittimità delle candidature presentate, e per il coordinamento delle operazioni elettorali”.* Trattasi di previsione, meglio definita, di quanto già enunciato nell’art. 18 dello Statuto da modificare.

Articoli del vigente Statuto che vengono espunti

I seguenti tre articoli del vigente Statuto da modificare sono stati eliminati in quanto le relative disposizioni sono state recepite da altri articoli del nuovo Statuto o ampiamente trattati dai Regolamenti del CAI, a cui l'**art. 33** del nuovo Statuto fa esplicito rinvio.

L'*art. 27* (Delegati – nomina e compiti) è stato eliminato, stante che le disposizioni sono state recepite dall'*art. 14* del nuovo Statuto tra le competenze deliberative dell'Assemblea dei Soci, e ulteriormente contemplate dall'*art. 16* del Regolamento Generale del CAI.

L'*art. 31* (Sottosezioni – Organizzazione interna), viene eliminato in quanto l'argomento viene trattato dal Regolamento di cui la Sottosezione deve dotarsi, soggetto all' approvazione del Consiglio Direttivo, così come previsto dal **nuovo art. 29 (Sottosezioni - Costituzione)**.

L'*art. 34* (Controversie – Tentativo di conciliazione), viene eliminato perché la procedura di conciliazione delle controversie tra i soci, o tra questi ultimi e gli organi periferici, è trattata ampiamente dal Regolamento Generale del CAI (*art. 36, 44, 60*) e, in particolare, dal "*Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e provvedimenti*" emanato dalla Sede Centrale.

Nota (1)

I commi 2 e 3 dell'*art. 30* CTS (Organo di controllo) recitano:

2. "*Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:*

- a) *Totale dell'attivo patrimoniale: 110.000,00 euro;*
- b) *Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;*
- c) *Dipendenti occupati in media: 5 unità."*

3. "*L'obbligo di cui al co. 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati."*